

Lo psichiatra e lo psicoterapeuta in Tribunale

Obblighi e diritti dei professionisti della salute di fronte alla legge.
Un breve vademecum per la salvezza giudiziaria di psichiatra, psicologo e psicoterapeuta

Lo psichiatra, al pari dello psicologo e dello psicoterapeuta, in presenza di determinate condizioni, ha l'obbligo di denuncia. Tale obbligo è direttamente sancito dalla legge, dagli artt. 361, 362 e, con specifico riferimento all'attività professionale in esame, dall'art. 365 c.p..

Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.

"Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne, un reato di cui ha notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. ...omissis...Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".

Art. 362 c.p. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.

"L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punibile con la multa fino a euro 103. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a que-

rela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità socio-riabilitative affidate per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

Art. 365 c.p. - Ommissione di referto.

"Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito con la multa fino ad euro 516. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale".

La regola generale

Dalla lettura del dettato normativo si evince che il presupposto essenziale dell'obbligo di denuncia è la commissione di reati per i quali si debba procedere d'ufficio, quelli cioè per i quali non sia necessario che la persona offesa (la vittima) proponga querela affinché l'Autorità giudiziaria si attivi per accertarli e quindi reprimerli. La regola generale, per cui in presenza dei suddetti reati si debba categoricamente informare l'Autorità Giudi-

ziaria della notizia criminis, subisce delle deroghe in alcuni casi, e precisamente:

- quando, per gli esercenti una professione sanitaria, la denuncia potrebbe esporre l'assistito a procedimento penale;
- quando, per gli incaricati di pubblico servizio, gli stessi siano "responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

In questi casi il Legislatore ha ritenuto preminente l'interesse a tutelare il rapporto e, quindi, il programma terapeutico, esistente tra il sanitario ed il proprio paziente. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di denuncia, l'esercente un'attività sanitaria ha invece l'obbligo di attenersi al segreto professionale, disciplinato dall'art. 622 c.p..

Art. 622 c.p. - Rivelazione di segreto professionale.

"Chiunque, avendo notizia, per ragioni del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. ... omissis...Il delitto è punibile a



Avv. Paolo Vinci, Giurista

querela della persona offesa".

La prefata norma pone un accento sull'importanza sociale del diritto d'ogni cittadino alla riservatezza di ciò che riguarda la sfera di intimità della propria persona. Tenuti al segreto professionale sono i soggetti indicati dall'art. 200 c.p.p.

Art. 200 c.p.p. - Segreto professionale.

"Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragioni del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:

- a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
- b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
- c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale". In linea teorica, sembrerebbe che il Legislatore ha tracciato in modo molto chiaro le linee guida alle quali fare riferimento per capire quando occorre attenersi al segreto professionale.

Nella concreta realtà,

ad una lettura più attenta delle norme indicate e soprattutto da un raffronto di queste sia con il codice deontologico che con la prassi quotidiana, ci si rende conto che la varietà e la complessità delle situazioni concrete in alcuni casi non permettono di poter addivenire subito ad una soluzione guidata a priori, al contrario sembrano rendere più complesso la scelta circa il percorso da seguire: Denunciare all'Autorità competente quanto appreso in occasione dello svolgimento della propria attività oppure rispettare il segreto professionale.

Chiarezza sugli obblighi

Lo scopo di questo piccolo vademecum è così quello di chiarire l'area dei comportamenti relativi al segreto professionale ed all'obbligo di denuncia, attraverso l'analisi dell'impianto normativo e degli obblighi giuridici che ne derivano. Prima di concludere, tuttavia, oc-

corre fare una doverosa precisazione sul rapporto tra gli articoli in esame e quelli del Codice Deontologico, che si occupano del segreto professionale: gli articoli del Codice Deontologico, benché importante manifestazione dell'autonomia privata degli Ordini Professionali, sono una fonte normativa di grado secondario, che inevitabilmente soccombe rispetto a fonti normative di grado superiore, quali sono appunto il Codice Penale e quello di Procedura Penale.

Gli Psichiatri, psicologi e psicoterapeuti dovranno sempre tener presente tale considerazione, qualora (si augura mai!) si trovasse nella condizione di dover rispondere in ambito giudiziario delle scelte operate in ambito lavorativo, dal momento che, nella valutazione dei fatti, il Giudice farà soprattutto riferimento alla disciplina dettata dal Legislatore.

Avv. Paolo Vinci
Giurista - Milano